

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 24-554

L.R. 11 luglio 2016 e smi, n.14, art. 25: approvazione dei criteri per il riparto, alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) del contributo straordinario per l'anno 2019. Spesa complessiva regionale Euro 1.642.000,00.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti;

l'art. 9 della succitata legge ha disciplinato l'attività delle ATL stabilendo che queste organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
 - b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre flussi turistici;
 - d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura dell'accoglienza e ospitalità turistica;
 - e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
 - f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
 - g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- preso atto che l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'ATL di Asti è stata convocata nel giorno 3 dicembre 2018 per discutere e deliberare sulla "Messa in liquidazione volontaria dell'ATL di Asti" e della "Nomina del liquidatore e definizione dei relativi poteri e compensi";

preso atto del verbale di Assemblea Straordinario della Società "ASTITURISMO – ATL S.C.R.L." redatto dal Dott. Anna Maria Prima – Notaio in data 11 dicembre 2018 repertorio n. 88.470 raccolta n. 11.003 nel quale viene data contezza in merito all'approvazione della deliberazione da parte dell'Assemblea in merito allo scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione con effetto a partire dal primo giorno del mese di iscrizione nel Registro delle Imprese. Il verbale in questione dà altresì atto dell'approvazione della deliberazione con la quale viene effettuata la nomina quale liquidatore il dr. Angelo Dabbene;

dato atto che con DD n. 352 del 6.6.2019 la Regione Piemonte ha preso atto che l'ambito territoriale numero 9 di cui all'art. 14 della legge regionale 14/2016 e s.m.i. è stato preso in carico dall'ATL Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl già titolare delle attività turistiche per l'ambito numero 6 del citato articolo 14 della l.r. 14/2016;

richiamato che la succitata legge regionale 11 luglio 2016, n.14 e s.m.i., con la quale si è abrogata la precedente legge regionale 75/1996, ha disciplinato modifiche sostanziali sia societarie che di funzionamento delle ATL regionali, in particolare:

- l'art 10 si stabilisce la costituzione delle ATL nella forma di società consortile di cui all'art. 2615 ter del codice civile;
- l'art. 19 autorizza la Regione ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40% del capitale sociale delle singole ATL;
- l'art. 11, comma 1, stabilisce che le ATL adottino lo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

pertanto, in ottemperanza al succitato art. 11, c.1, della legge regionale 14/2016 e s.m.i. la Giunta regionale ha, con deliberazione n. 33-5363 del 17 luglio 2017, approvato lo "Statuto Tipo" delle ATL e lo stesso è in corso di adozione da parte di ciascuna ATL, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

dato atto che ad oggi le trasformazioni societarie previste dalla L.R.14/2016, dato il numero elevato di soci delle singole ATL, di cui la maggioranza pubblici, e le difficoltà di carattere giuridico -amministrativo non hanno ancora consentito il completamento della fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo;

le attività svolte dalle A.T.L. costituiscono un servizio necessario e fondamentale per l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza ai turisti nella regione Piemonte e che tali attività non possono subire interruzioni necessitando di una continuità temporale al fine di evitare ripercussioni negative sui flussi turistici in Piemonte.

Richiamato che l'art. 25 della legge regionale 14/2016, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 31/10/2017, n. 16, prevede una norma transitoria per cui, al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, derivante dalle disposizioni delle norme nazionali e regionali in materia di partecipate o controllate, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 7 programma 1 della relativa annualità di bilancio, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto.

Dato atto delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 178788/2019 del bilancio di previsione 2019-2021 (missione 7, programma 1) di cui euro 1.642.000,00 disponibili.

Dato atto altresì che al fine di attribuire un contributo straordinario di € 1.642.000,00 a copertura delle spese di funzionamento delle ATL sostenute per l'anno 2019 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25 della l.r. 14/2016 s.m.i. e che tale contributo verrà ripartito proporzionalmente tra le ATL del Piemonte secondo i seguenti criteri:

- le presenze turistiche, nella misura percentuale del 35%;
- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno 2018, nella misura del 30%;

ai predetti criteri indicati quali prioritari dalla suddetta l.r. 14/2016, al fine di rendere maggiormente perequativo la distribuzione delle risorse tra le ATL, nel calcolo per la ripartizione del contributo di straordinario 2018 dovranno essere altresì tenuti in considerazione gli ulteriori seguenti criteri:

- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 5%;
- una quota fissa di pari importo per ogni ATL nella misura del 30%;

concesso per consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, ai fini dell'erogazione di tale contributo straordinario, si intendono le spese per le attività ordinarie di funzionamento di cui all'art. 19 della l.r. n. 14/2016 nonché le spese sostenute per la realizzazione delle attività attribuite alle A.T.L. ai sensi dell'art. 9 della citata l.r. n. 14/2016 ad esclusione delle spese destinate alla gestione degli I.A.T. oggetto di contributo annuale i cui criteri sono stati approvati con DGR n. 23-6513 del 23.2.2018;

stabilito, altresì, che nel caso che vengano assegnate nell'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/2019, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione;

dato atto che il contributo straordinario ammissibile da assegnarsi ad ogni ATL, unitamente al contributo annuale per il funzionamento degli IAT previsto dall'art. 19, comma 3, della l.r. 14/2016 e al contributo annuale di cui all'art. 19, comma 1, della citata l.r. 14/2016 da erogarsi ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, può essere concesso fino alla concorrenza massima delle somme che ciascuna ATL prevede di introitare dalla Regione Piemonte, per tali voci di entrata, e che sono state iscritte nel proprio bilancio di previsione per l'anno 2019 approvate in Assemblea dei Soci. Tali somme trovano riscontro nelle deliberazioni di Giunta regionale di indirizzi al rappresentante regionale presente in dette Assemblee dei Soci e riferiti al bilancio di previsione 2019 delle ATL;

ritenuto che le somme assegnate alle ATL, come sopra indicato, che dovessero risultare eccedenti rispetto il limite delle poste di bilancio di cui sopra, saranno oggetto di ulteriore ripartizione tra le ATL che non hanno trovato copertura nella prima ripartizione;

visto l'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Per quanto sopra;

vista la l.r. n.14 dell'11 luglio 2016 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica" e s.m.i.;

vista la l.r. 31/10/2017, n. 16 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017";

visto l'allegato 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati criteri e modalità per il riparto, l'assegnazione e l'erogazione alle ATL del contributo straordinario per l'anno 2019 previsto dall'articolo 25 della l.r. n. 14/2016 e s.m.i.;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".

vista la DGR n. 1 -8566 del 22.3.2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR 19- 379 dell'11.10.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A10 e A20)”;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare per il 2019 i criteri per l'erogazione del contributo straordinario di cui all'art. 25 della L.R. 14/2016 destinando alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) la somma di € 1.642.000,00 al fine di consentire il regolare funzionamento delle medesime nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo e stabilendo che tale somma venga suddivisa tra le otto ATL del sistema turistico regionale sulla base dei seguenti criteri:

- le presenze turistiche nella misura percentuale del 35%;
- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno 2018, nella misura del 30%.
- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 5%;
- una quota fissa di pari importo per ogni ATL nella misura del 30%;

i dati riferiti alle presenze turistiche e al numero di posti letto, riferiti alle singole ATL, dovranno essere desunti dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale (anno 2018).

2. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma pari a € 1.642.000,00 sul capitolo 178788 (missione 7 programma 1 del bilancio regionale 2019/2021);
3. di stabilire che, ai fini dell'erogazione del presente contributo straordinario, si intendono le spese per le attività ordinarie di funzionamento di cui all'art. 19 della l.r. n. 14/2016 nonché le spese sostenute per la realizzazione delle attività attribuite alle A.T.L. ai sensi dell'art. 9 della citata l.r. n. 14/2016 ad esclusione delle spese destinate alla gestione degli I.A.T. oggetto di contributo annuale i cui criteri sono stati approvati con DGR n. 23-6513 del 23.2.2018;
4. di stabilire, che nel caso che vengano assegnate nell'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/2019, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione;
5. di stabilire, altresì, che il contributo straordinario ammissibile da assegnarsi ad ogni ATL, unitamente al contributo annuale per il funzionamento degli IAT previsto dall'art. 19,

comma 3, della l.r. 14/2016 e al contributo annuale di cui al l'art 19, comma 1, della citata l.r. 14/2016 da erogarsi ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, può essere concesso fino alla concorrenza massima delle somme che ciascuna ATL prevede di introitare dalla Regione Piemonte, per tali voci di entrata, e che sono state iscritte nel proprio bilancio di previsione per l'anno 2019 approvate in Assemblea dei Soci. Tali somme trovano riscontro nelle delibere di Giunta regionale di indirizzo al rappresentante regionale presente in dette Assemblee dei Soci;

6. di stabilire che le somme assegnate alla ATL, come sopra indicato, che dovessero risultare eccedenti rispetto al limite delle poste di bilancio di cui sopra, saranno oggetto di ulteriore ripartizione tra le ATL che non hanno trovato copertura nella prima ripartizione;
7. di demandare alla competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di provvedere all'adozione di atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)